

CALENDARIO FORMAZIONE 2024

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2024. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2024 duemilaventiquattro

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi,4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel.0372.458640 -Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 07/2024

SINDACALE

- GOVERNO: SOPPRESSIONE DI ANPAL E TRASFERIMENTO FUNZIONI AL MINISTERO DEL LAVORO
- FLUSSI D'INGRESSO LAVORATORI NON COMUNITARI 2023/2025 – MODIFICHE DEL 01.02.2024 .

PREVIDENZIALE

- INPS: ONLINE "INPS PER TUTTI", IL CANALE WHATSAPP DELL'ISTITUTO

FISCALE

- BONUS IMBALLAGGI ECO E RICICLATI: PRONTO IL CODICE PER UTILIZZARLO
- BONUS PUBBLICITÀ 2024: PRENOTAZIONI DAL 1° MARZO 2024 E FINO AL 2 APRILE 2024
- PER EVITARE L'ULTIMA LIPE 2023: DICHIARAZIONE IVA ENTRO FEBBRAIO 2024
- CHIARIMENTI SULLE IMPOSTE INDIRETTE
- NUOVO TASSELLO PER LA RIFORMA FISCALE, APPRODO A DOPPIO BINARIO
- SCELTE DI UTILIZZO BONUS EDILIZI, COMUNICAZIONI ENTRO IL 4 APRILE 2024

SICUREZZA

- INAIL: BANDO ISI 2023 – APERTURA PROCEDURA "ISI DOMANDA"
- MIN.LAVORO: SICUREZZA SUL LAVORO – IN ARRIVO NUOVI INTERVENTI

AMBIENTE

- PROCEDURA DI APPLICAZIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI (CAC) SUGLI IMBALLAGGI IN "CELLULOSA RIGENERATA"
- F-GAS: PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO
- IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE BATTERIE E RIFIUTI DI BATTERIE
- PFU: PUBBLICATO L'ELENCO DEFINITIVO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA RACCOLTA E GESTIONE PER IL 2024

AUTOTRASPORTO

- TRUCK & BUS: DAL 19 AL 25 FEBBRAIO 2024 CONTROLLI PER LA SICUREZZA STRADALE DEI MEZZI PESANTI
- TARGA DI PROVA: SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE IN PROVA DEI VEICOLI

EXPORT

- GUERRA RUSSIA – UCRAINA: 13° PACCHETTO DI SANZIONI UE ALLA RUSSIA

<i>Api Notizie</i>	SINDACALE
<i>n.07 del 26.02.2024</i>	<i>pagina 1</i>

GOVERNO: SOPPRESSIONE DI ANPAL E TRASFERIMENTO FUNZIONI AL MINISTERO DEL LAVORO

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 15 febbraio 2024, il DPCM n. 230/2023, con il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione.

A seguito della pubblicazione del DPCM, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024. Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del lavoro.

Per le richieste di informazione e di supporto tecnico resta operativo il Nul – Numero unico del lavoro, contattabile sia tramite telefono al numero verde 800.00.00.39 che online tramite il modulo di contatto.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

FLUSSI D'INGRESSO LEGALE LAVORATORI NON COMUNITARI 2023/2025 – MODIFICHE DEL 01.02.2024

In G.U. n. 26 del 1° febbraio 2024 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 2024.

Si decreta che i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 decorrono dalle ore 9,00 del 18, del 21 e del 25 marzo 2024, in luogo del 5, del 7 e del 12 febbraio 2024.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

<i>Api Notizie</i>	PREVIDENZIALE
<i>n.07 del 26.02.2024</i>	<i>pagina 2</i>

INPS: ONLINE "INPS PER TUTTI", IL CANALE WHATSAPP DELL'ISTITUTO

L'INPS informa che è attivo "INPS per tutti", il canale WhatsApp ufficiale dell'Istituto dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini.

Il canale "INPS per tutti", sull'app di messaggistica più diffusa in Italia, proporrà almeno cinque contenuti a settimana sulle tematiche di più stretta attualità e di maggiore interesse per gli utenti INPS.

Brevi news, video, link, visual: l'Istituto farà arrivare sugli smartphone degli utenti che si iscriveranno al canale un pacchetto completo di informazioni e approfondimenti.

Aumentano così gli strumenti di comunicazione dell'INPS, da tempo presente sulle principali piattaforme social con l'obiettivo di garantire informazioni sempre più tempestive, semplici e accessibili. In questo ambito rientra l'apertura del canale WhatsApp, che sfrutta le potenzialità dell'app di messaggistica istantanea, presente sui dispositivi di quasi otto italiani su dieci, per informare gli utenti iscritti in tempo reale.

Questo canale sarà uno spazio all'interno del quale saranno raccolti i più importanti aggiornamenti sui diversi temi legati alla previdenza sociale: pensioni, sostegni alle famiglie, bonus, indennità, cassa integrazione, contributi e molti altri.

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni: verde per imprese e liberi professionisti, giallo per le informazioni a tema lavoro, arancione per i messaggi a tema pensione e previdenza, rosso per argomenti come sostegni, sussidi e indennità e blu per le comunicazioni di carattere istituzionale come eventi o osservatori.

Una volta entrati nella chat, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati dall'Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere informazioni. Il canale, inoltre, garantisce la totale riservatezza degli utenti, che avranno la certezza dell'autorevolezza delle informazioni.

È possibile iscriversi al canale WhatsApp "INPS per tutti" attraverso questo [link](#) oppure inquadrando con lo smartphone il seguente QR Code e cliccando sul link risultante.

Fonte: INPS

Api Notizie	FISCALE
n.07 del 26.02.2024	pagina 3

BONUS IMBALLAGGI ECO E RICICLATI: PRONTO IL CODICE PER UTILIZZARLO

Il tax credit è fruibile esclusivamente in compensazione dalle aziende che ne hanno fatto richiesta e hanno ottenuto il riconoscimento dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica

Con la [risoluzione n. 12 del 20 Febbraio 2024](#), l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo **7065** per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che hanno contribuito a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti acquistando, negli anni 2019 e 2020, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di plastica oppure imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

L’incentivo, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è stato previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 73 a 79, legge n. 145/2018) nella misura del 36% dei costi sostenuti. Le regole applicative dell’agevolazione sono state, invece, dettate dal **decreto del 14 dicembre 2021** dell’allora ministro della Transizione ecologica, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze e con l’allora Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del quale, per fruire del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato a decorrere dalla data indicata nella comunicazione all’impresa del riconoscimento del credito da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Ministero che ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’elenco degli ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. Questo perché il beneficio è circoscritto alle imprese che ne hanno fatto richiesta e hanno ottenuto il riconoscimento. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.

Tanto premesso, il codice tributo che spalanca le porte all’utilizzo del credito d’imposta in argomento è il **7065** *“credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*.

Nel modello F24, che va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione, deve essere esposto nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna *“importi a debito versati”*. Il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato *“AAAA”*, indicato nel cassetto fiscale.

Fonte: Agenzia delle Entrate

BONUS PUBBLICITÀ 2024: PRENOTAZIONI DAL 1° MARZO 2024 E FINO AL 2 APRILE 2024

Più tempo quest’anno, informa il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per chiedere di usufruire del credito d’imposta per gli investimenti incrementali su quotidiani e periodici

Causa coincidenza con le festività pasquali, slitta dal 31 marzo, termine ordinario, al prossimo 2 aprile, la scadenza per la presentazione della comunicazione di accesso al credito d’imposta riconosciuto per le campagne pubblicitarie 2024 realizzate su quotidiani e periodici anche *online*. A disporre la proroga, informa un [avviso](#) pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri, un [provvedimento](#) direttoriale dello scorso 15 febbraio.

Il ricorso alla proroga è stato ritenuto opportuno, spiega il decreto, per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda, visto che il termine del 31 marzo quest’anno coincide con la domenica di Pasqua e che anche il 1° aprile è un giorno festivo.

In breve, quindi, **il bonus è prenotabile dal 1° marzo al 2 aprile 2024.**

Con l'occasione ricordiamo che il *bonus* pubblicità è disciplinato dall'articolo 57-*bis* del DI n. 50/2017 e che dopo le deroghe previste nel periodo di emergenza Covid-19 per aiutare le categorie interessate, dal 2023 è concesso a regime, secondo il ridimensionato della misura disposto dal decreto "Energia" del 2022 (articolo 25-*bis* DI n. 17/2022), che ha lasciato fuori gli investimenti su tv e radio analogiche o digitali.

L'agevolazione torna, quindi, ad essere subordinata al valore incrementale non inferiore all'1% degli investimenti agevolabili, di analoga tipologia, effettuati nell'anno precedente. Il contributo riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale della spesa ed è concesso fino all'esaurimento delle risorse disponibili (30 milioni di euro) e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*. Se la dote spendibile è insufficiente, la ripartizione delle risorse avverrà in misura proporzionale tra gli ammessi al credito.

Possono beneficiarne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Sono agevolabili gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Roc, e dotati del direttore responsabile.

Il primo *step* per accedere al *tax credit* è la richiesta di accesso al beneficio. Il *bonus* deve essere prenotato entro il 31 marzo (quest'anno 2 aprile) dell'anno di riferimento attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposita procedura accessibile dalla sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Spid, Cns o Cie. Sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e sul sito dell'Agenzia sono disponibili il [modello](#) e le [istruzioni](#) per la compilazione.

Il dipartimento, conclusa l'istruttoria delle comunicazioni di accesso al credito d'imposta, redige un primo elenco dei richiedenti il *tax credit* con l'indicazione della somma teoricamente spettante. Per usufruire del contributo, i beneficiari, fin qui "teorici," dell'agevolazione dovranno inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio dell'anno successivo a quello agevolato e, quindi, nel nostro caso, il 2025, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante quanto realmente realizzato nell'anno agevolato. Il modello è lo stesso utilizzato per la prenotazione. Successivamente il dipartimento pubblicherà l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta. La somma è utilizzabile unicamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo "6900".

Fonte: Agenzia delle Entrate

PER EVITARE L'ULTIMA LIPE 2023: DICHIARAZIONE IVA ENTRO FEBBRAIO 2024

Anticipare l'adempimento annuale apre all'esonero dalla presentazione della specifica comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell'imposta per i mesi da ottobre a dicembre

Entro giovedì, 29 febbraio 2024, i contribuenti Iva che intendono evitare la presentazione della comunicazione (Lipe) relativa alla liquidazione dell'imposta per l'ultimo trimestre 2023 devono trasmettere la dichiarazione Iva annuale, compilando il quadro VP (*Liquidazioni periodiche Iva*), il quadro che consente di effettuare, in un'unica trasmissione, i due adempimenti.

L'opportunità di presentare, due mesi prima del termine ordinario, la dichiarazione annuale Iva, comprensiva dei dati contabili relativi alla liquidazione dell'imposta, per gli ultimi tre mesi dell'anno precedente, è stata normativamente prevista dal decreto "Crescita" (articolo 12-*quater*, DI n. 34/2019), nell'ottica di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti. La disposizione, che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 21-*bis* del decreto legge n. 78/2010, in particolare, ha stabilito che chi opta per tale modalità di comunicazione deve presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Resta comunque invariato il termine per il versamento dell'imposta dovuta in base alla liquidazione periodica.

LIQUIDAZIONI E COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA

In linea di massima (articolo 1, Dpr n. 100/1998), i contribuenti Iva, entro il giorno 16 di ciascun mese, sono tenuti a determinare la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta esigibile nel

mese precedente, relativa alle operazioni attive effettuate, e quello dell'imposta relativa ai beni e ai servizi acquistati per i quali, con riferimento allo stesso mese, intendono esercitare il diritto alla detrazione. In caso di posizione a debito, entro lo stesso termine deve essere versata l'Iva dovuta. Tuttavia, alcune categorie di contribuenti (articoli 7, del Dpr n. 542/1999, e 74, comma 4, del Dpr n. 633/1972) possono effettuare la liquidazione e versare l'imposta dovuta con periodicità trimestrale, entro il 16 del secondo mese successivo al periodo di riferimento (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio).

Inoltre, i soggetti passivi Iva sono tenuti a presentare il modello "[Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA](#)" (Lipe) per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Sono esonerati dall'adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le condizioni di esonero. Inoltre, non occorre inviare la Comunicazione in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Il modello va presentato per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, fatta eccezione per quello relativo al secondo trimestre, per il quale c'è tempo fino al 30 settembre. Infine, come anticipato, la comunicazione relativa ai dati del quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tale circostanza, va trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Il quadro VP, pertanto, non può essere compilato se la dichiarazione annuale è presentata oltre tale termine. Se il termine di presentazione della comunicazione scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

LA LIPE NEL QUADRO VP

Come detto, è possibile evitare la trasmissione autonoma del modello Lipe per il periodo ottobre-dicembre 2023, inserendo gli stessi dati nel quadro VP della dichiarazione annuale. Per far ciò, vanno seguite le istruzioni di compilazione dettate per il modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

Le uniche differenze rispetto a tale modello si rintracciano nei campi 4 e 5 del rigo VP1. Nella dichiarazione annuale:

- la casella del campo 4 va barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell'Iva di gruppo (articolo 73, Dpr n. 633/1972)
- il campo 5 va compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell'anno, indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l'azienda, eccetera) nel modulo utilizzato per indicare i dati relativi all'attività svolta da quest'ultimo.

Inoltre, nel quadro VP, a differenza del modello Lipe, non è presente il rigo VP12 (*Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali*) riservato ai contribuenti trimestrali per opzione, in quanto lo stesso non deve essere compilato in relazione all'ultimo trimestre dell'anno. Le istruzioni, infine, ricordano che per inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati, occorre compilare:

- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio. In tal caso, non va compilato il quadro VH (*Variazioni delle comunicazioni periodiche*) o il quadro VV (*Variazioni delle comunicazioni periodiche di gruppo*) in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.

Fonte: Agenzia delle Entrate

CHIARIMENTI SULLE IMPOSTE INDIRETTE

Online la [Circolare n. 3 del 16 febbraio 2024](#) dell’Agenzia con le istruzioni in tema di Iva, Registro e Imposta delle attività detenute all’estero (Ivafe) Il documento di prassi fornisce anche chiarimenti sulle novità contenute nella legge di bilancio 2024, nel c.d. “decreto Anticipi” e c.d. “decreto Salvainfrazioni”

Fonte: Agenzia delle Entrate

NUOVO TASSELLO PER LA RIFORMA FISCALE, APPRODO A DOPPIO BINARIO

Pubblicazione Ufficiale del decreto legislativo n. 13/2024 che dà attuazione ai principi e criteri direttivi specifici in tema di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo

Sbarca nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, con la serie n. 43/2024, il [decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio](#), che fissa le nuove regole dell’accertamento tributario e la disciplina del concordato preventivo biennale.

Le novità entrano in vigore dal 22 febbraio 2024, con la precisazione che per quelle legate alla riforma dell’accertamento con contraddittorio preventivo si darà piena attuazione con gli atti emessi dal 30 aprile 2024, mentre quelle relative al concordato si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

La novella normativa dà attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 17 della legge n. 111/2023 (la “Delega al Governo per la riforma fiscale”) che dettano principi e criteri direttivi specifici in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo.

Nella cornice delle novità introdotte trovano spazio, in sintesi, la semplificazione del procedimento accertativo, l’applicazione in via generalizzata del principio del contraddittorio, la razionalizzazione e il riordino delle previsioni normative riferite alle attività di analisi del rischio, il potenziamento dell’utilizzo di tecnologie digitali, l’introduzione di misure che incentivino l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate

SCELTE DI UTILIZZO BONUS EDILIZI, COMUNICAZIONI ENTRO IL 4 APRILE 2024

Più tempo per trasmettere all’Agenzia le opzioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruitive delle detrazioni riguardanti le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022

L’invio delle comunicazioni delle opzioni relative alla fruizione dei *bonus* edilizi (articolo 121, DI n. 34/2020) può essere effettuato **entro giovedì 4 aprile 2024**, anziché nel termine del 16 marzo previsto dal provvedimento del 3 febbraio, come modificato dal provvedimento del 10 giugno 2022. Lo stabilisce il direttore dell’Agenzia con l’inedito [provvedimento del 21 febbraio 2024](#), che consente ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2023, nonché alle rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Fonte: Agenzia delle Entrate

<i>Api Notizie</i>	SICUREZZA
<i>n.07 del 26.02.2024</i>	<i>pagina 7</i>

INAIL: BANDO ISI 2023 – APERTURA PROCEDURA “ISI DOMANDA”

L’Inail comunica che **dal 15 aprile al 30 maggio 2024**, ore 18:00, è **aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande** a valere sul [Bando Isi 2023](#).
Il 16 maggio 2024 sono pubblicate le regole tecniche e il 30 maggio la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.
Inoltre, il 30 maggio è comunicata la data di pubblicazione degli elenchi cronologici e, per le imprese non rientranti negli elenchi NCD, le date di apertura e chiusura dello sportello informatico.
Nel mese di giugno ha inizio il periodo di download del token da utilizzare nella fase di invio della domanda (click-day).

Fonte: Inail

<i>Api Notizie</i>	AMBIENTE
<i>n.07 del 26.02.2024</i>	<i>pagina 8</i>

PROCEDURA DI APPLICAZIONE CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI (CAC) SUGLI IMBALLAGGI IN "CELLULOSA RIGENERATA"

Con **Decreto del Ministro dall'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 28 del 19 gennaio 2024**, è stato approvato il nuovo Statuto del Consorzio BIOREPACK.

In forza di ciò, a decorrere da pari data, i produttori/importatori di imballaggi in cellulosa rigenerata conformi alla norma armonizzata EN 13432 sono tenuti ad aderire al CONAI e a BIOREPACK2 (secondo previsioni di legge e di statuto).

Come comunicato con la [Circolare CONAI](#) del 28 novembre 2023, per consentire alle aziende di organizzarsi anche dal punto di vista amministrativo, l'applicazione del contributo ambientale su tali imballaggi, pari a 130,00 €/t, avrà decorrenza dal 1° aprile 2024.

Restano validi i comportamenti pregressi a tutto il 31 marzo 2024 e, pertanto, non avranno rilievo eventuali differenti modalità di applicazione o non applicazione del CAC tenuti fino a quel momento su tali articoli.

Fonte: Conai

F-GAS: PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO

Il 20 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014.

Il [nuovo Regolamento \(UE\) 2024/573](#), che entrerà in vigore l'11 marzo 2024, prevede:

- Nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse, quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- Condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la successiva fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- Condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- Limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- Norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

Il Regolamento 2024/573 si applica:

- Ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
- Ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Tra le numerose **novità** si segnalano:

- **Nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite** anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;
- **Entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento** (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) **per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas** provenienti dalle apparecchiature che

contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;

- **Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari.** Analogamente, **l'obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese** che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- **Introduzione dell'obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore** della Direttiva 2006/40/CE **oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;**
- **Nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;**
- I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;
- **Dal 1° gennaio 2025:** è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- **Dal 1° gennaio 2026:** è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- **Dal 1° gennaio 2032:** è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

Fonte: Ecocamere

IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE BATTERIE E RIFIUTI DI BATTERIE

Ricordiamo che il **nuovo regolamento europeo 2023/1542 sulle batterie e i rifiuti di batterie**, pubblicato il 12 luglio nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applica dal **18 febbraio 2024**: Da tale data vanno considerati vigenti il campo di applicazione e le nuove definizioni mentre le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti da batterie (Capo VIII) si applicheranno a decorrere dal 18 agosto 2025, data di abrogazione della Direttiva 2006/66/CE. Il Regolamento (UE) 2023/1542 modifica la disciplina delle batterie e dei relativi rifiuti fissando requisiti più stringenti per consentire l'immissione sul mercato, potenziare la raccolta differenziata e garantire che tutti i rifiuti di batterie raccolti siano riciclati attraverso processi che raggiungano un'efficienza di riciclaggio minima comune.

Il regolamento si applica:

- **a tutte le categorie di batterie**, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume,

dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse;

- **alle batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.**

Tra le **novità**:

- requisiti circa il contenuto minimo di materiale riciclato in talune batterie;
- nuova etichettatura delle batterie con obbligo, tra le altre informazioni, di indicare la presenza di sostanze pericolose (diverse da cadmio, piombo e mercurio) e di CRM (Critical Raw Materials);
- obbligo di "Due Diligence" per gli operatori economici circa la strategia di impresa per le materie prime delle batterie e le categorie di rischio sociale ed ambientale associate;
- potenziamento della Responsabilità Estesa del Produttore;
- nuove disposizioni nella gestione dei rifiuti di batterie;
- introduzione del Passaporto Digitale della Batteria.

Vengono inoltre fissati:

- **Gli obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili:**

- a) 45 % entro il 31 dicembre 2023;
- b) 63 % entro il 31 dicembre 2027;
- c) 73 % entro il 31 dicembre 2030;

- **L'obiettivo di raccolta specifico per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri:**

- a) 51 % entro il 31 dicembre 2028;
- b) 61 % entro il 31 dicembre 2031.

- **I livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie**, nello specifico: per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031; per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031.

Per maggiori informazioni, consultare il [sito web dell'Unione Europea](#).

Fonte: Ecocamere

PFU: PUBBLICATO L'ELENCO DEFINITIVO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA RACCOLTA E GESTIONE PER IL 2024

Il 7 febbraio 2024 il Comitato di vigilanza dei pneumatici fuori uso (PFU) ha pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti abilitati alla raccolta e gestione degli PFU per l'anno 2024, nell'ambito regionale per cui si sono proposti, approvando in via definitiva quello diffuso il 27/12/2023.

Per visionare l'elenco, consultare il sito del [Comitato di vigilanza dei PFU](#).

Fonte: Ecocamere

TRUCK & BUS: DAL 19 AL 25 FEBBRAIO 2024 CONTROLLI PER LA SICUREZZA STRADALE DEI MEZZI PESANTI

Dal **19 al 25 febbraio 2024** inizieranno i controlli mirati su strada rivolti, come suggerisce il nome della campagna, ai mezzi pesanti che circolano nei Paesi che aderiscono a Roadpol, ossia la rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l'egida dell'Unione Europea.

Per questo motivo, autobus e veicoli destinati al trasporto merci, verranno fermati e controllati dagli agenti della Polizia Stradale insieme ad altre forze dell'ordine competenti al fine di aumentare la sicurezza stradale.

Questa iniziativa sarà svolta anche con la partecipazione dell'Agenzia europea del lavoro (ELA). I controlli riguarderanno infatti sia il rispetto dei limiti di velocità, l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, lo stato psicofisico del conducente, le dimensioni e il peso del veicolo, le condizioni tecniche del veicolo e il rispetto delle norme comunitarie sui tempi di guida e di riposo e l'uso corretto del tachigrafo.

Fonte: Assotir

TARGA DI PROVA: SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE IN PROVA DEI VEICOLI

Lo scorso 14 febbraio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229](#), in materia di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione in prova dei veicoli.

Il nuovo decreto prevede che il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate, commisurato al numero di dipendenti occupati e al numero di collaboratori stabili, è in rapporto di 1 autorizzazione ogni 5 dipendenti e collaboratori, nell'insieme considerati, per un totale complessivo non superiore a 100 autorizzazioni.

L'autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dall'Ufficio Motorizzazione Civile, anche per il tramite dei soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

L'autorizzazione ha validità annuale e non è rinnovabile decorsi sei mesi dalla sua scadenza. Il titolare restituisce l'autorizzazione e la relativa targa entro 10 giorni dalla scadenza, decorsi inutilmente i quali l'Ufficio Motorizzazione Civile comunica la mancata restituzione ai competenti organi di polizia stradale per il ritiro dell'autorizzazione e della targa.

I procedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca dell'autorizzazione alla circolazione di prova sono gestiti esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che verranno stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto.

La titolarità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è personale e non è cedibile.

L'autorizzazione può essere utilizzata esclusivamente per la circolazione su strada nell'ambito del territorio italiano, salvo accordi di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo deve essere presente il titolare dell'autorizzazione stessa o un dipendente, anch'esso munito di apposita delega, di società controllata o collegata che abbia un rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione.

Quando la targa di prova è collocata su un veicolo già immatricolato, deve essere posizionata nella parte posteriore del mezzo in modo ben visibile e tale da non oscurare o rendere illeggibile la targa di immatricolazione o, quando previsto, la targa ripetitrice che, in ogni caso, durante la circolazione di prova non possono essere rimosse.

Infine, in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'autorizzazione o della targa, il titolare della stessa ne fa denuncia entro 48 ore agli organi di Polizia, che rilasciano ricevuta dell'avvenuta presentazione della denuncia. Il titolare, su presentazione della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione, previa restituzione della targa relativa alla autorizzazione smarrita, sottratta o distrutta.

Fonte: Assotir

Api Notizie	EXPORT
n.07 del 26.02.2024	pagina 12

GUERRA RUSSIA - UCRAINA

13° pacchetto di sanzioni UE alla Russia

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato il tredicesimo pacchetto di misure restrittive economiche e individuali nei confronti della Russia e di taluni soggetti russi.

Il pacchetto concordato comprende le seguenti misure:

Elenchi individuali

Il Consiglio ha deciso di imporre misure restrittive nei confronti di altre 106 persone e 88 entità. Complessivamente, le misure restrittive dell'UE si applicano ora a oltre 2000 persone ed entità complessivamente.

Quelli designati sono soggetti al congelamento dei beni e ai cittadini e alle imprese dell'UE è vietato mettere loro a disposizione fondi. Le persone fisiche sono inoltre soggette a un divieto di viaggio, che impedisce loro di entrare o transitare nei territori dell'UE.

Controlli e restrizioni sull'import-export

Il Consiglio ha aggiunto 27 nuove entità all'elenco di coloro che sostengono direttamente il complesso militare e industriale della Russia.

Questi saranno soggetti a restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza russo.

Alcune di queste entità hanno sede in paesi terzi (India, Sri Lanka, Cina, Serbia, Kazakistan, Thailandia e Turchia) e sono state coinvolte nell'elusione delle restrizioni commerciali, altre sono entità russe coinvolte nello sviluppo, produzione e fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.

Inoltre, la decisione odierna amplia l'elenco degli articoli soggetti a restrizioni che potrebbero contribuire al miglioramento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza russo aggiungendo componenti per lo sviluppo e la produzione di veicoli aerei senza pilota (UAV).

Infine, l'UE ha introdotto ulteriori restrizioni sulle esportazioni di beni che contribuiscono in particolare al potenziamento delle capacità industriali russe, come i trasformatori elettrici.

Tutte le misure di cui sopra saranno presto pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.